

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 28 DEL 08 LUGLIO 2024

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
<i>Il rapporto uomo donna 2024 slitta a settembre</i>	3
<i>Non sempre è rimborsabile l'attività sportiva dei figli</i>	3
<i>Le mascherine non sono più obbligatorie negli ospedali e nelle RSA</i>	4
<i>Piccoli coloni e compartecipanti familiari: i contributi per il 2024</i>	5
APPROFONDIMENTI	7
<i>Altre FAQ sul rapporto parità uomo donna 2024</i>	7
NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA	10
<i>Articolo 1, commi da 157 a 163, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026".</i>	10
<i>Convenzione fra l'INPS e l'Organizzazione sindacale UNIONE SINDACATI AUTONOMI NAZIONALE (UN.SI.AU.).</i> 18	
<i>Prestazioni di accompagnamento a pensione finanziate e cofinanziate dai datori di lavoro e gestione dei conguagli nel "Portale Prestazioni esodo".</i>	26

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Il rapporto uomo donna 2024 slitta a settembre

Il Ministero del lavoro, sul proprio sito internet, il 3 luglio 2024, ha reso noto che con il Decreto Interministeriale del 2 luglio 2024 è stato disposto il differimento dal 15 luglio al 20 settembre 2024 del termine per la compilazione del Rapporto biennale situazione personale maschile e femminile di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto del 3 giugno 2024.

Il differimento del termine, si legge nella nota ministeriale, si è reso necessario per consentire a tutti gli attori di poter accedere alla piattaforma in modo efficace, attese le modifiche introdotte dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 giugno 2024, adottato di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia.

Non sempre è rimborsabile l'attività sportiva dei figli

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 144 del 3 luglio 2024, ha reso noto che le spese per l'attività sportiva svolta dai figli dei dipendenti non possono essere oggetto di rimborso, a meno che la stessa attività non sia inclusa nei piani dell'offerta formativa scolastica.

Secondo l'istante, detti benefit, potevano essere oggetto di rimborso in quanto rientranti nel campo di applicazione dell'art. 51, c. 2, lett. f-bis) secondo cui, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

Sulla norma era intervenuta l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 28/E del 2016 precisando che il datore di lavoro può erogare i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, purché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

La rimborsabilità delle spese sostenute per l'attività sportiva era già stata oggetto di domanda in occasione di Telefisco 2020 durante il quale l'Amministrazione finanziaria aveva risposto negativamente non rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 51, c. 2, lett. f-bis) del TUIR.

In altri termini, precisa l'Agenzia delle entrate, tale disposizione riguarda i servizi di educazione e istruzione resi nell'ambito scolastico e formativo, compresi i relativi "servizi integrativi".

Ne consegue che le spese per l'attività sportiva praticata dai familiari, solo se svolte nell'ambito di "iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica" possono rientrare nell'esclusione prevista dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir.

Le mascherine non sono più obbligatorie negli ospedali e nelle RSA

Il Ministero della salute, con la circolare prot. n. 19544 del 1° luglio 2024, ha reso noto che spetta ai direttori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese quelle di ospitalità e lungodegenza, valutare se debba continuare l'utilizzo delle mascherine anti covid-19 da parte del personale e di tutti coloro che sono presenti nelle già menzionate strutture.

Il venire meno dell'obbligatorietà di utilizzare in certi ambienti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie si basa sulla valutazione dell'attuale andamento clinico-epidemiologico dell'infezione da SARS-CoV-2 e delle sindromi simil-influenzali, sulla disponibilità di vaccini contro le principali infezioni respiratorie acute virali, sulle aumentate capacità diagnostiche e sulle evidenze scientifiche sulla efficacia dei dispositivi di protezione individuale per ridurre la trasmissione virale.

Ne deriva che spetterà ai direttori sanitari delle citate strutture, o in mancanza al legale rappresentante dell'Ente, d'intesa con il medico competente, valutare se mantenere o meno l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine tenendo conto della diffusione dei virus a trasmissione aerea, delle caratteristiche degli ambienti nonché della tipologia di pazienti, lavoratori o visitatori che li frequentano, in funzione del livello di rischio di infezione e/o trasmissione (ad esempio in presenza di sintomatologia respiratoria o in considerazione della stagionalità) e del potenziale di sviluppo di malattia grave in caso di esposizione.

Rimangono invece le misure igieniche e di precauzione per la diffusione delle malattie respiratorie come: il lavaggio frequente delle mani, la pulizia costante degli ambienti e disinfezione delle superfici con disinfettanti attivi contro i microrganismi, l'adeguata ventilazione e la corretta gestione dei rifiuti.

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: i contributi per il 2024

L'INPS, con la circolare n. 80 del 4 luglio 2024, ha indicato i parametri per il calcolo della contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l'anno 2024.

La quota dell'aliquota della contribuzione è aumentata dello 0,20% ed è fissata nelle misure di cui alla seguente tabella.

Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024		
Concedente	Concessionario	Totale
21,15% (esclusa la quota base pari a 0,11%)	8,84%	29,99%

Per quanto riguarda la riduzione degli oneri sociali, la circolare precisa che per i concedenti, che versano l'aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, le misure degli esoneri da applicare sono le seguenti:

Esoneri aliquote contributive	
Assegni familiari	0,43%
Tutela maternità	0,03%
Disoccupazione	0,34%

Quanto alla riduzione del costo del lavoro di cui alla L. 266/2005, l'esonero di un punto percentuale opera sull'aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:

Aliquota disoccupazione	2,75%
Esonero ex art. 1, c. 361 e 362, L. 266/2005	1,00%

L'istituto precisa anche la misura dei contributi INAIL per l'assistenza infortuni sul lavoro, che è pari al 10,125%, mentre l'addizionale è del 3,1185%. La riduzione dei premi e dei contributi di cui all'art. 1, c. 128, della L. 147/2013 è stata fissata nella misura pari al 15,11%. Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmessi dall'INAIL.

Le agevolazioni per zona tariffaria per l'anno 2024 risultano così quantificate:

TERRITORI	MISURA AGEVOLAZIONE	DOVUTO
Non svantaggiati	--	100%
Montani	75%	25%
Svantaggiati	68%	32%

Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24.

I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2024, il 16 settembre 2024, il 18 novembre 2024 e il 16 gennaio 2025.

APPROFONDIMENTI

Altre FAQ sul rapporto parità uomo donna 2024

Il Ministero del lavoro, nella sezione URP ON LINE, ha integrato nelle giornate del 3 e 4 luglio, le FAQ sul rapporto biennale parità uomo donna, tenuto conto anche del differimento del termine di presentazione dal 15 luglio al 20 settembre p.v.

La FAQ più recente precisa che in merito all'esposizione dei fringe benefit o trasferite (Tabella 2.8), devono essere indicati solo i valori imponibili (ovvero quelli che concorrono alla formazione di imponibile contributivo e fiscale). Di conseguenza le somme corrisposte al di sotto delle soglie di esenzione, non devono essere considerate in alcun campo (né nel "Monte Retributivo Lordo Annuo", né nel "di cui componenti accessorie del salario, straordinari, superminimi, premi di produttività e altro").

Invece, nella Tabella 2.4, se un lavoratore, nel corso dell'anno 2023, ha fatto più trasferimenti tra unità produttive o dipendenze deve essere indicato un solo trasferimento, perché va conteggiata la persona trasferita e non il numero di trasferimenti subiti.

Riguardo ai soggetti tenuti alla redazione del rapporto, viene precisato che le aziende pubbliche e private che al 31/12 del secondo anno del biennio occupavano oltre cinquanta dipendenti. Se alla data del 31/12 del secondo anno del biennio l'azienda impiegava oltre 50 dipendenti è tenuta all'adempimento, indipendentemente dalla circostanza che prima o subito dopo quella data il personale impiegato risultasse inferiore alla soglia dei 50 dipendenti.

Al Ministero del lavoro è stato poi chiesto se sia possibile utilizzare canali diversi dall'applicativo on line per l'invio del rapporto. La FAQ ha risposto negativamente. Può essere utilizzato solo il sistema telematico messo a disposizione nel quale è disponibile anche la guida alla compilazione.

Nella Tabella 2.3, si devono indicare i lavoratori in somministrazione al 31/12 del secondo anno del biennio e non quelli occupati nell'anno 2023 e i lavoratori con accordi di lavoro agile di cui alla legge 81/2017 (art. 18 e ss.) attivi al 31/12/2023 (a prescindere dal fatto che in tale data abbiano prestato lavoro in modalità agile).

In caso di fusione o incorporazione di due o più aziende, l'obbligo di compilazione ricade in capo all'azienda risultante dalla fusione o incorporazione, che al 31.12.2023 abbia più di 50 dipendenti.

Detta società presenterà un unico rapporto ed indicherà nel campo note della Sezione 1 l'evento che ha determinato l'estinzione della preesistente società (riportandone i dati identificativi: ragione sociale e partita IVA o codice fiscale).

I lavoratori intermittenti devono essere computati per "teste", indipendentemente dall'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco dell'anno di riferimento ai fini della determinazione dei 50 dipendenti (limite che obbliga il datore di lavoro alla redazione del rapporto biennale).

Nelle tabelle 2.7 e 2.8 il monte retributivo annuo lordo va riferito ai dipendenti in forza al 31/12/2022 nella tabella 2.7 e a quelli in forza al 31/12/2023 nella tabella 2.8.

In caso di fusione/incorporazione avvenuta nel corso del secondo anno del biennio (2023), i dipendenti acquisiti vanno considerati come nuove assunzioni ma nel campo note della Sezione 1 deve essere riportato l'evento che ha determinato l'estinzione della preesistente azienda (riportandone i dati identificativi: ragione sociale e partita IVA o codice fiscale).

Nella tabella 2.1 e 2.2 gli apprendisti devono essere inclusi tra gli operai o tra gli impiegati a seconda del livello di inquadramento.

Sempre in merito alle Tabelle 2.1 e 2.2 viene precisato che nelle assunzioni non vanno indicati i tirocinanti poiché il tirocinio non è un rapporto di lavoro dipendente.

Sia le trasferte che i rimborsi chilometrici vanno indicati all'interno del monte retributivo annuo lordo sia nella tabella 2.7 che nella tabella 2.8, se concorrono alla formazione dell'imponibile fiscale del dipendente. In questo caso, all'interno della tabella 2.8 il relativo importo va conteggiato sia all'interno della colonna "MONTE RETRIBUTIVO ANNUO LORDO", sia in modalità distinta nella colonna "di cui COMPONENTI ACCESSORI DEL SALARIO...". Anche all'interno della tabella 2.8.1 detto importo dovrà essere inserito, valorizzando la riga "ALTRO".

Nella tabella 2.3, la riga "ORE LAVORATE" e la successiva "di cui ore di straordinario" è riferita alla totalità dei lavoratori dell'azienda dichiarati in forza al 31/12/2023. Rispetto a tali lavoratori devono essere indicate tutte le ore lavorate nel corso dell'anno.

I lavoratori somministrati non sono, invece, calcolati all'interno del numero complessivo dei dipendenti dell'azienda; quindi, nella riga "ORE LAVORATE" e nella successiva "di cui ore di straordinario" non vanno incluse le ore dagli stessi lavorate.

Nelle tabelle 2.7-2.8 del rapporto biennale 2022/2023, i disabili e le categorie protette vanno inclusi nel totale delle singole categorie e poi estrapolati (nel loro complesso) nella riga finale (denominata "di cui DISABILE e CAT. PROT.")

Il Ministero del lavoro conferma che nella Tabella 2.3, se un lavoratore ha diversi eventi della stessa tipologia nel medesimo anno (es. più malattie figlio: un evento a gennaio, uno a marzo e uno a ottobre), l'evento dev'essere conteggiato un'unica volta.

Come chiarito nelle Linee Guida, nella tabella 2.3 occorre ragionare per lavoratori (e non per istituti fruiti).

Quindi, ad esempio, nella riga DIPENDENTI in stato di gravidanza o in congedo a qualunque titolo (es. aspettativa) dovrà essere inserito il numero 1 (in quanto un unico dipendente ha fruito di più tipologie di congedi). Nelle successive righe (dedicate esclusivamente a specifiche tipologie di congedo – maternità/paternità e parentale) dovrà inserire nuovamente il numero 1 in ciascuna, laddove il dipendente abbia utilizzato sia il congedo di paternità che il parentale. Il sistema, infatti, non procede alla somma dei 2 valori (che costituiscono un "di cui" del complessivo riportato nella riga superiore): verifica, però, che ciascuno dei 2 valori inseriti risulti inferiore o al massimo uguale a quello complessivo.

Nella tabella 2.3 "dipendenti in stato di gravidanza o in congedo a qualunque titolo (es. aspettativa)" vanno considerati anche i dipendenti con le seguenti tipologie di assenze nel 2023: Aspettativa non retribuita, Aspettativa per motivi sindacali/funzione pubblica/seggi elettorali, Riposi/permessi/congedi L. 104/1992 spettanti a dipendenti disabili, Permessi/congedo straordinario L. 104/1992 spettanti per familiari disabili (diversi dai figli) del lavoratore, Congedo matrimoniale e Congedo donne vittime di violenza. Mentre non devono essere indicati i lavoratori assenti per Infortunio, in quanto non si tratta di congedo.

Una FAQ conferma che nella Tabella 2.3. per le aziende agricole soggette all'obbligo del rapporto biennale, vanno considerati tra i dipendenti in CIG anche gli operai agricoli assenti per CISOA (Cassa integrazione salariale operai agricoli).

Il Ministero del lavoro risponde positivamente anche in relazione alla compilazione della tabella 2.3 e più precisamente al campo "dipendenti in CIG", nel quale vanno indicati i lavoratori interessati dai seguenti eventi: Cigo, Cigs, Cisoa, Fondi di solidarietà (Fis, Fsba, ecc...).

Infine, sempre nella Tabella 2.3 "Dipendenti in CIG", vanno considerati tutti i dipendenti in forza al 31/12/2023 che abbiano fruito nel corso del 2023 di almeno un giorno di CIG.

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA

Articolo 1, commi da 157 a 163, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Circolare n. 78 del 03/07/2024

Allegati n.1

1. Premessa

Nel Supplemento Ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (di seguito, anche legge di Bilancio 2024).

L'articolo 1, commi 157 e 159, della legge di Bilancio 2024 prevede che le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'allegato II alla medesima legge di Bilancio 2024 (Allegato n. 1).

Diversamente, le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo e riferite ad anzianità pari o superiori a 15 anni al 31 dicembre 1995 sono determinate con l'applicazione delle aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965, e della tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16, limitatamente agli iscritti alla CPUG.

Per effetto di quanto dispone l'articolo 1, comma 161, della legge n. 213 del 2023 le nuove aliquote di rendimento trovano applicazione per la liquidazione della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fermo restando che la nuova disciplina non può comportare un trattamento pensionistico di

importo maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge in esame.

Per gli iscritti alla CPS, nonché per gli iscritti alla CPDEL che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri, la riduzione del trattamento pensionistico derivante dall'applicazione delle nuove aliquote di rendimento è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile.

Le disposizioni di cui ai commi 157 e 159 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2024 non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per il collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'Amministrazione.

L'articolo 1, commi 158 e 160, della legge n. 213 del 2023 prevede che le disposizioni di cui ai commi 157 e 159 dello stesso articolo trovano applicazione per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, con riferimento alle domande presentate dal 1° gennaio 2024.

L'articolo 1, commi 162 e 163, della legge di Bilancio 2024 introduce, per gli iscritti alle Casse pensioni richiamate in oggetto, una modifica al regime delle decorrenze della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e della pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto- legge n. 4 del 2019.

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni in merito all'applicazione delle disposizioni in esame.

2. Effetti sui trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle nuove aliquote di rendimento

Per gli iscritti alle Casse pensioni richiamate in premessa, che hanno maturato una anzianità contributiva utile ai fini della misura inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota di rendimento pari al 2,5 per cento per ogni anno di anzianità contributiva.

Tale disposizione trova applicazione con riferimento alle pensioni, anche con il cumulo dei periodi assicurativi, di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (pensione anticipata) e all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019 (pensione per i lavoratori precoci), i cui requisiti sono maturati dalla data di entrata in vigore della legge n. 213 del 2023.

Quindi, per i trattamenti pensionistici in esame, aventi decorrenza dal 2 gennaio 2024, le quote di pensione determinate con il sistema di calcolo retributivo, con anzianità contributiva utile ai fini della misura inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono liquidate con l'applicazione dell'aliquota del 2,5 per cento annua, fermo restando quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Ai sensi del citato articolo 17, comma 1, con effetto dal 1° gennaio 1995, le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici esclusivi dell'Assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.

Pertanto, l'aliquota pensionistica relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, utilizzata per il calcolo della quota di pensione di cui alla lettera b) dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è determinata sommando all'aliquota prevista dall'allegato II della legge di Bilancio 2024, in corrispondenza della contribuzione relativa al servizio utile ai fini della misura al 31 dicembre 1994, quella del 2 per cento per l'anno 1995.

Nei casi in cui trovino applicazione le nuove aliquote di rendimento, il relativo trattamento pensionistico non può essere superiore rispetto a quello calcolato secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2023.

In tali fattispecie, pertanto, deve essere effettuato un doppio calcolo di pensione:

1) pensione calcolata applicando, con riferimento all'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, le aliquote di rendimento di cui all'allegato II della legge di Bilancio 2024;

2) pensione calcolata applicando per le quote di pensione retributive le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 e della tabella A allegata alla legge

n. 16 del 1986, quest'ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG. L'importo più basso sarà quello messo in pagamento.

3. Correttivo per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari e per il personale che cessa dal servizio con la qualifica di infermiere iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL)

Nei confronti degli iscritti alla CPS e per il personale che cessa dal servizio con qualifica di infermiere iscritto alla CPDEL la riduzione della pensione anticipata, derivante dall'applicazione delle nuove aliquote, è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (pensione anticipata) e all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019 (pensione per i lavoratori precoci).

Ai fini dell'individuazione della qualifica di infermiere, richiamata dall'articolo 1, comma 161, della legge n. 213 del 2023, occorre fare riferimento alle professioni ricomprese nella classificazione ISTAT 3.2.1.1.1 - Professioni sanitarie infermieristiche.

Con successivo messaggio verranno illustrate le modalità operative con le quali i datori di lavoro dovranno attestare la qualifica di infermiere al fine del riconoscimento del benefico in esame.

4. Deroghe all'applicazione delle nuove aliquote di rendimento

Le aliquote di rendimento di cui all'allegato II della legge di Bilancio 2024 non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'Amministrazione.

Pertanto, continuano a trovare applicazione le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 e della tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, quest'ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG, nei seguenti casi:

- pensioni anticipate di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (pensione anticipata) e all'articolo 17 del decreto-legge n. 4 del 2019 (pensione per i lavoratori precoci), anche in cumulo con i periodi assicurativi, con i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023;

- pensione anticipata, anche in cumulo dei periodi assicurativi, di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'Amministrazione;
- pensione di vecchiaia, anche in cumulo dei periodi assicurativi, di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, e all'articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- pensione di cui all'articolo 14 e all'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019 (pensione "quota cento", pensione con i requisiti di 38 anni di contribuzione e 64 anni di età e pensione anticipata flessibile);
- pensione di anzianità con il beneficio per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i quali hanno maturato i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2023;
- pensione indiretta e pensione di inabilità riconosciuta a qualsiasi titolo.

Con riferimento all'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. APE sociale), tenuto conto che la prestazione cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, il relativo importo è calcolato, con riferimento all'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, applicando le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 e della tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, quest'ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG.

Per la determinazione dell'assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e della prestazione di accompagnamento di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2024, continuano a trovare applicazione le aliquote di rendimento di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965.

Al termine del periodo di riconoscimento delle prestazioni in esame, il relativo trattamento pensionistico viene determinato, nel caso di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, con l'applicazione delle aliquote di rendimento di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 mentre, in caso di accesso alla pensione anticipata, le quote di pensione retributive con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995

devono essere determinate con le aliquote di rendimento di cui all'allegato II della legge di Bilancio 2024.

5. Determinazione degli oneri di riscatto

L'onere di riscatto dei periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo della futura pensione è generalmente quantificato in termini di "riserva matematica" di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Per calcolare la riserva matematica si determina, al momento della domanda di riscatto, il beneficio pensionistico teorico relativo al periodo oggetto di riscatto, corrispondente alla differenza tra i due importi di pensione astrattamente riconoscibili e calcolati sulla base dell'anzianità contributiva dell'iscritto comprensiva (c.d. pensione teorica al coacervo) e non (c.d. pensione teorica al conto) del periodo da riscattare.

Per effetto di quanto disposto dal comma 158 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2024, per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2024 dagli iscritti alla CPDEL, alla CPS e alla CPI, l'onere dovuto per riscattare i periodi da valutare nel sistema retributivo è determinato utilizzando le aliquote di rendimento di cui all'allegato II della legge di Bilancio 2024 in caso di anzianità contributiva, utile ai fini della misura, inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995; per le anzianità pari o superiori a 15 anni alla medesima data continuano, invece, a trovare applicazione le aliquote di rendimento di cui alla tabella A allegata alla legge n. 965 del 1965.

Analogamente, ai sensi del comma 160 del citato articolo 1, per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2024 dagli iscritti alla CPUG, l'onere dovuto per riscattare i periodi da valutare nel sistema retributivo è determinato utilizzando le aliquote di rendimento di cui all'allegato II della legge di Bilancio 2024 in caso di anzianità contributiva, utile ai fini della misura, inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995; per le anzianità pari o superiori a 15 anni alla medesima data continuano, invece, a trovare applicazione le aliquote di rendimento di cui alla tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986.

Per la determinazione del beneficio pensionistico teorico, le aliquote di rendimento sono, quindi, rispettivamente individuate in base all'anzianità al 31 dicembre 1995 al conto (senza il periodo di riscatto) e al coacervo (con il periodo di riscatto) [1].

Tenuto conto che il costo delle operazioni di riscatto si identifica con una riserva matematica prospettiva, corrispondente alla quota di pensione che a seguito della domanda di riscatto risulti potenzialmente acquisita dal richiedente e determinata alla

data di presentazione della domanda di riscatto, nella determinazione degli oneri non si tiene conto delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 161, della legge n. 213 del 2023, che esplicano efficacia solo al momento dell'effettiva liquidazione del trattamento pensionistico. Conseguentemente, nel caso in cui la domanda di riscatto sia presentata contestualmente al pensionamento, l'onere di riscatto è determinato continuando a utilizzare la tabella A allegata alla legge n. 965 del 1965 (per CPDEL, CPS e CPI) o la tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986 (per CPUG), ogni qual volta ricorrano le condizioni derogatorie all'applicazione delle nuove aliquote di rendimento.

Le disposizioni sopra richiamate si riferiscono a tutte le tipologie di riscatto relativamente alle quali, per il calcolo dell'onere, è prevista l'applicazione delle aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 o della tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, quest'ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG.

Le procedure gestionali saranno aggiornate in base alle indicazioni sopra riportate.

6. Decorrenze della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto- legge n. 201 del 2011 e della pensione per i lavoratori precoci di cui all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019

L'articolo 1, commi 162 e 163, della legge di Bilancio 2024 introduce una specifica disciplina in materia di decorrenza della pensione anticipata, di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto- legge n. 201 del 2011, e della pensione per i lavoratori precoci di cui all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019.

In particolare, per i soggetti la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, i trattamenti pensionistici in esame decorrono trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Le nuove decorrenze non trovano applicazione per le pensioni anticipate e per i lavoratori precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.

[1] A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti casi.

Un soggetto è titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari a 5 anni e presenta domanda per riscattare 4 anni di laurea collocati temporalmente prima del 1° gennaio 1996. In tale caso, posto che l'anzianità contributiva con e senza il riscatto è inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, per determinare l'importo teorico di pensione al coacervo e al conto vengono utilizzate le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato II della legge di Bilancio 2024.

Un soggetto è titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari a 10 anni e presenta domanda per riscattare 5 anni di laurea collocati temporalmente prima del 1° gennaio 1996. In tale caso, posto che l'anzianità contributiva senza il riscatto è inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, l'importo teorico della pensione al conto è determinato utilizzando le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato II della legge di Bilancio 2024 mentre, posto che l'anzianità contributiva con il riscatto è pari a 15 anni al 31 dicembre 1995, l'importo teorico della pensione al coacervo è determinato utilizzando le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 o la tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, quest'ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG.

Un soggetto è titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari a 15 anni e presenta domanda per riscattare 2 anni di laurea collocati temporalmente prima del 1° gennaio 1996. In tale caso, posto che l'anzianità contributiva senza e con il riscatto è rispettivamente pari e superiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, per determinare l'importo teorico di pensione al coacervo e al conto vengono utilizzate le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 o della tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, quest'ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG.

- [ALLEGATO: 1](#)

Convenzione fra l'INPS e l'Organizzazione sindacale UNIONE SINDACATI AUTONOMI NAZIONALE (UN.SI.AU.)

Circolare n. 79 del 03/07/2024

Allegati n.2

1. Premessa

In data 30 maggio 2024 è stata sottoscritta una convenzione con l'Organizzazione sindacale UNIONE SINDACATI AUTONOMI NAZIONALE (UN.SI.AU.), sulla base dello schema convenzionale approvato con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 11 del 16 febbraio 2022, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell'Organizzazione sindacale da far pervenire all'Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo PEC. Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

2. Soggetti che possono rilasciare la delega

L'articolo 1 della convenzione individua, ai sensi dell'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, i pensionati che hanno diritto di avvalersi del servizio mediante rilascio di delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.

Nello specifico, hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall'INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell'articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall'INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.

Restano, dunque, esclusi, stante il tenore letterale del citato articolo 23-octies, che fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria, i titolari di pensione o assegno sociale.

3. Modalità di rilascio della delega

L'autorizzazione a effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

4. Presentazione e decorrenza della delega

L'articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all'INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l'Organizzazione sindacale invia all'Istituto i dati della delega. Tale invio deve avvenire in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall'INPS. All'atto dell'invio l'Organizzazione sindacale deve allegare, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d'identità del pensionato in corso di validità.

La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa ovvero, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, entro tre mesi dalla data di rilascio della delega.

L'Organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione contestualmente alla richiesta di prestazione ovvero su prestazione già erogata dall'Istituto, per consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d'identità. La conservazione dovrà assicurare l'identificazione

certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

5. Revoca della delega: decorrenza e validità

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Organizzazione stessa. L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L'Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all'elaborazione della richiesta e alla comunicazione all'Organizzazione sindacale competente.

Ai sensi dell'articolo 4 della convenzione è ammessa un'unica delega su singola prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità.

L'Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d'identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4.

L'Istituto darà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha inviato la revoca e all'Organizzazione sindacale revocata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

6. Misura del contributo sindacale

L'ammontare del contributo da trattenere è stabilito direttamente dalla UNIONE SINDACATI AUTONOMI NAZIONALE (UN.SI.AU.), che deve darne comunicazione all'Istituto.

L'importo della quota associativa è riportato sull'atto di delega ed è uguale per tutti gli iscritti. Eventuali variazioni devono essere comunicate all'INPS entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, nonché ai soggetti firmatari di delega mediante adeguata informativa. A ogni modo, il nuovo importo sarà applicato sulle prestazioni pensionistiche erogate con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo e non potrà essere oggetto di ulteriori modifiche nel corso del medesimo anno.

7. Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall'Istituto per l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l'Organizzazione sindacale.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame l'Organizzazione corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

- a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
- b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione;
- c) euro 0,34 per la revoca delega cartacea (residuale);
- d) euro 0,16 per la gestione delega.

È a carico dell'Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

8. Clausola di salvaguardia

Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

Pertanto, l'Organizzazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o, comunque, connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Organizzazione sindacale, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l'INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l'art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del rifiuto delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

L'Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'Organizzazione sottoscrittore dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;
- mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della stessa;
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell'Organizzazione sindacale;
- eventuali misure inibitorie adottate, nei confronti dell'Organizzazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti o di altri titolari di cariche dell'Organizzazione, dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
- uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
- mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;

- adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell'Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;
- mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione sindacale, indicati nell'articolo 13 della convenzione in materia di protezione dei dati personali; perdita, in capo all'Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, in base alla normativa vigente, e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione;
- ove siano applicate all'Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione sindacale stessa.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l'INPS comunicherà all'Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, mediante PEC.

La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione riconosce, inoltre, all'INPS la facoltà di sospendere l'efficacia della convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto a indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.

10. Controlli a campione e applicazione di penali

L'Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all'Organizzazione sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l'1% delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall'Organizzazione sindacale.

In aggiunta, l'Istituto sottopone a verifica le deleghe che all'atto dell'acquisizione telematica determinano il blocco funzionale dell'operatore sindacale a seguito di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto e attinenti al soggetto che ha rilasciato la delega.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'Organizzazione sindacale è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall'Istituto, la documentazione cartacea in originale (delega, copia del documento d'identità e altra

documentazione del pensionato) che la stessa ha l'obbligo di conservare ai sensi del citato articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 4).

La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC e, solo nei casi ritenuti necessari dall'Istituto, verrà richiesto l'invio tramite raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione.

Qualora all'esito delle già indicate verifiche emergano irregolarità, l'Istituto procederà all'applicazione di penali commisurate alla gravità dell'inadempimento così come graduate nell'articolo 10 della convenzione.

Nell'eventualità in cui siano applicate all'Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.

11. Codice INPS

Il codice INPS assegnato è Ej.

12. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle pensioni per conto dell'Organizzazione sindacale UNIONE SINDACATI AUTONOMI NAZIONALE (UN.SI.AU.), si istituiscono i seguenti conti:

- GPA29319 - per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell'anno in corso;
- GPA27219 - per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.

È inoltre istituito il seguente nuovo conto:

- GPA18319 - per la rilevazione del debito verso l'Organizzazione sindacale per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni e l'imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso GPA35041.

I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.

I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.

Nell'Allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati.

- [ALLEGATO: 1](#)
- [ALLEGATO: 2](#)

Prestazioni di accompagnamento a pensione finanziate e cofinanziate dai datori di lavoro e gestione dei conguagli nel “Portale Prestazioni esodo”

Messaggio n. 2504 del 04/07/2024

Premessa

Con il messaggio n. 3267 del 9 agosto 2017 è stata illustrata la modalità di applicazione della riduzione del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativa agli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La norma ha consentito alle imprese, e a gruppi di imprese, di chiedere che il finanziamento degli assegni di esodo a loro carico venisse ridotto di un importo calcolato in percentuale rispetto alla NASpl che il lavoratore avrebbe avuto diritto a percepire e della relativa contribuzione.

Con la circolare n. 48 del 24 marzo 2021 è stata illustrata la modalità applicativa della riduzione del finanziamento della prestazione, denominata indennità di espansione, e della relativa contribuzione correlata prevista dall'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.

Gli importi delle citate riduzioni, riconosciuti per la durata prevista da ciascuna norma a titolo di “sconto” sulla provvista del finanziamento, sono stati oggetto di verifica e ricalcolo.

Il “Portale Prestazioni esodo” è stato implementato con nuove funzionalità per la richiesta o il rimborso ai datori di lavoro esodanti interessati dall'eventuale conguaglio, a debito o a credito, qualora l'importo complessivamente riconosciuto non coincida con quello teoricamente spettante.

Con il presente messaggio si illustrano le modalità di gestione, richiesta e pagamento del conguaglio delle prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro a seguito della riduzione del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 232/2016, e all'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.

Si forniscono altresì le modalità operative, per la gestione da parte del “Portale Prestazioni esodo”, dei conguagli relativi alle prestazioni finanziate dal datore di lavoro con la modalità di pagamento in “Unica Soluzione” di cui al paragrafo 3 del messaggio n. 2952 del 14 agosto 2023.

1. Gestione dei conguagli relativi alla riduzione del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 232/2016 (assegni straordinari)

L'articolo 1, comma 235, della legge n. 232/2016, ha previsto la riduzione del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, compresa la contribuzione correlata, per le nuove decorrenze di assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015.

In base alla citata norma, all'integrazione del finanziamento provvede la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Come indicato nei messaggi n. 3267/2017 e n. 4622 dell'11 dicembre 2018, le società/gruppi d'impresa che hanno usufruito degli stanziamenti di cui alla legge n. 232/2016 sono quelle rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà dei settori del credito, del credito cooperativo e del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

L'importo della riduzione spettante sul finanziamento a carico dei datori di lavoro è stato calcolato, in via teorica e per ciascun lavoratore coinvolto, con riguardo agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per un massimo di 24 mesi, con esclusione della tredicesima mensilità, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell'assegno straordinario.

Ai fini del monitoraggio delle domande di assegno straordinario, l'Istituto ha adottato per la decorrenza del cofinanziamento a carico della GIAS il criterio di cassa, in base al quale la decorrenza della riduzione fino a massimo 24 mesi, con esclusione della tredicesima, coincide con la decorrenza dell'assegno straordinario.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili e dare continuità al cofinanziamento dei settori del credito e credito cooperativo, a partire dalle decorrenze di maggio 2018 è stato utilizzato il criterio del c.d. biennio mobile in luogo del criterio di cassa, in uso dal 2017. Per il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che ha beneficiato della riduzione per gli assegni straordinari da febbraio 2019 a novembre 2019, è stato utilizzato il criterio di cassa.

Il conguaglio previsto dalla legge n. 232/2016, oggetto del presente messaggio, è stato calcolato applicando a tutti gli assegni straordinari cofinanziati la riduzione spettante in relazione al diverso criterio - biennio mobile/cassa - utilizzato per i citati Fondi di solidarietà.

Gli assegni sono stati liquidati riconoscendo, in via provvisoria, la riduzione massima complessiva (quota assegno e quota contribuzione) sul finanziamento mensile come indicato nella tabella allegata al citato messaggio n. 3267/2017.

Pertanto, il conguaglio tiene conto della differenza tra la riduzione massima applicata mensilmente a ciascun assegno e la riduzione calcolata sulla base della NASpl teoricamente spettante al lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Tale importo è stato fornito dalla competente Direzione centrale, con riferimento sia all'importo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22/2015 che a quello della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo, e percentualizzato come previsto dalle citate norme.

Attraverso il "Portale Prestazioni esodo" sono state inoltre calcolate, ai fini del conguaglio, anche eventuali riduzioni spettanti e non applicate durante la vigenza delle prestazioni straordinarie.

Pertanto:

- il conguaglio è stato determinato per i soli assegni straordinari che, in base al monitoraggio previsto dalla norma, sono stati autorizzati a usufruire della riduzione;
- il conguaglio è stato determinato confrontando la riduzione, calcolata dalla competente Direzione centrale sulla base dell'importo mensile della NASpl teoricamente spettante al lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la riduzione massima riconosciuta durante l'erogazione della prestazione;
- il conguaglio tiene conto delle riduzioni spettanti e, eventualmente, non applicate durante l'erogazione delle prestazioni straordinarie.

A conclusione delle verifiche, nel "Portale Prestazioni esodo" - "Sezione Pagamenti" > "Archivio Conguagli" - è pubblicato il conguaglio relativo a ciascun datore di lavoro interessato alla riduzione in argomento.

Il datore di lavoro può verificare per ogni lavoratore le riduzioni massime applicate sulle provviste mensili nel corso dell'erogazione dell'assegno e quelle teoricamente spettanti sia a titolo di prestazione che a titolo di contribuzione correlata.

La pubblicazione del conguaglio viene comunicata al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite le caselle di posta elettronica dei referenti aziendali accreditati nel "Portale Prestazioni esodo".

Nel caso in cui il datore di lavoro non disponga più delle necessarie autorizzazioni per accedere al “Portale Prestazioni esodo” può richiedere una nuova autorizzazione trasmettendo il modello di abilitazione ai servizi telematici (mod.AA02) alla casella dedicata: PrestazioniAtipiche.DG@inps.it.

La medesima comunicazione viene inviata, per conoscenza, alla Struttura INPS territorialmente competente per la matricola aziendale che accentra il finanziamento. A partire dal mese successivo alla pubblicazione del conguaglio, il relativo importo è reso esigibile nel “Portale Prestazioni esodo”.

Anche in questo caso, ai datori di lavoro e alle Strutture territoriali vengono inviate le comunicazioni già previste in fase di pubblicazione.

Il conguaglio viene effettuato sulla prima provvista mensile utile mediante variazione in aumento (in caso di conguaglio a debito per il datore di lavoro) o in diminuzione (in caso di conguaglio a credito per il datore di lavoro) della stessa provvista.

Qualora il conguaglio sia a credito per il datore di lavoro e la provvista mensile richiesta non sia sufficiente a compensare l'intero conguaglio, l'importo residuo viene scomputato dalla provvista successiva.

Nel caso non sia presente alcuna provvista, le Strutture INPS territorialmente competenti per il finanziamento devono provvedere al rimborso del credito con le modalità indicate nel messaggio operativo n. 2383 del 23 giugno 2021.

Se il conguaglio è a debito per il datore di lavoro e non è prevista alcuna provvista mensile, i medesimi devono provvedere al pagamento con le modalità indicate nel messaggio n. 2873 del 20 luglio 2020 e nel messaggio operativo n. 196 del 19 gennaio 2021.

La Struttura territoriale dell'INPS competente per il finanziamento è tenuta a monitorare e verificare il corretto pagamento del citato conguaglio contattando, se necessario, il datore di lavoro esodante per fornirgli tutte le informazioni utili al versamento di quanto dovuto.

A seguito del pagamento sul “Portale Prestazioni esodo” viene modificato lo “stato” del conguaglio da “non pagato” a “pagato”.

2. Gestione dei conguagli relativi alla riduzione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 349, della legge n. 178/2020 (indennità di espansione)

Il comma 5-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 148/2015, inserito dall'articolo 1, comma 349, della legge n. 178/2020, e successive modificazioni, dispone che ai lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di

vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il datore di lavoro possa riconoscere per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpl al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro dell'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22/2015.

Come precisato al paragrafo 10 del messaggio n. 2419 del 25 giugno 2021, in fase di certificazione dell'importo la competente Direzione centrale, per ciascun lavoratore, calcola e restituisce al "Portale Prestazioni esodo" il piano contenente l'importo della NASpl provvisoria teoricamente spettante e l'importo della contribuzione figurativa per la NASpl.

Il "Portale Prestazioni esodo" rielabora il piano teorico fornito proiettando, se previsto, per ulteriori dodici mesi l'importo della riduzione della NASpl dell'ultima mensilità presente nel piano.

Per i piani di esodo garantiti con fideiussione il "Portale Prestazioni esodo" applica la riduzione della NASpl sull'importo lordo dell'assegno di ciascun lavoratore e lo espone nella provvista mensile richiesta al datore di lavoro.

Per i piani di esodo garantiti con modalità di pagamento in "Unica Soluzione", la riduzione è riconosciuta sull'importo complessivamente dovuto e richiesto.

A seguito della liquidazione della prestazione, la competente Direzione centrale calcola e restituisce al "Portale Prestazioni esodo" l'importo della NASpl definitiva teoricamente spettante al lavoratore in base all'estratto conto consolidato.

Anche in questo caso il "Portale Prestazioni esodo" rielabora il piano teorico fornito proiettando, se previsto, per ulteriori dodici mesi l'importo della riduzione della NASpl dell'ultima mensilità presente nel piano.

L'eventuale conguaglio NASpl è dato dalla differenza tra la riduzione provvisoria calcolata in fase di certificazione prima della cessazione del rapporto di lavoro, e applicata mensilmente sulla prestazione durante l'esodo, e la riduzione definitiva ricalcolata dopo la cessazione.

Il conguaglio viene generato e pubblicato con differenti modalità a seconda che il piano di esodo sia stato garantito con la fideiussione o con il pagamento in "Unica Soluzione".

2.1 Piani di esodo garantiti con fideiussione

Per i piani di esodo garantiti con la fideiussione, il conguaglio viene calcolato una sola volta, dopo il pagamento dell'ultima rata relativa all'ultimo lavoratore per il quale è riconosciuta la riduzione del finanziamento.

Al termine delle attività di verifica, nel "Portale Prestazioni esodo" - "Sezione Pagamenti" > "Archivio Conguagli" - viene pubblicato il conguaglio relativo a ciascun datore di lavoro interessato alla riduzione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.

Il datore di lavoro può verificare, per ogni lavoratore, le riduzioni provvisorie applicate sulle provviste mensili nel corso dell'erogazione dell'assegno e quelle definitive spettanti per la stessa mensilità a titolo di prestazione.

La pubblicazione del conguaglio viene comunicata al datore di lavoro tramite PEC e tramite le caselle di posta elettronica dei referenti aziendali accreditati nel "Portale Prestazioni esodo".

Nel caso in cui il datore di lavoro non disponga più delle necessarie autorizzazioni per accedere al "Portale Prestazioni esodo" può chiedere una nuova autorizzazione trasmettendo il modello di abilitazione ai servizi telematici (mod.AA02) alla casella dedicata: PrestazioniAtipiche.DG@inps.it.

La medesima comunicazione viene inviata, per conoscenza, alla Struttura INPS territorialmente competente per la matricola aziendale che accentra il finanziamento.

A partire dal mese successivo alla pubblicazione del conguaglio, il relativo importo viene reso esigibile nel "Portale Prestazioni esodo".

Anche in questo caso, ai datori di lavoro e alle Strutture territoriali vengono inviate le comunicazioni già previste in fase di pubblicazione.

Il conguaglio viene effettuato sulla prima provvista mensile utile mediante variazione in aumento (in caso di conguaglio a debito per il datore di lavoro) o in diminuzione (in caso di conguaglio a credito per il datore di lavoro) della stessa provvista.

Qualora il conguaglio sia a credito per il datore di lavoro e la provvista mensile richiesta non sia sufficiente a compensare l'intero conguaglio, l'importo residuo viene scomputato dalla provvista successiva.

Nel caso non sia presente alcuna provvista, le Strutture INPS territorialmente competenti per il finanziamento devono provvedere al rimborso del credito con le modalità indicate nel successivo paragrafo 4.

Se il conguaglio è a debito per il datore di lavoro e non è presente alcuna provvista mensile pretesa i datori di lavoro devono provvedere al pagamento del conguaglio con le modalità indicate nel messaggio n. 2873/2020 e nel messaggio operativo n. 196/2021.

La Struttura INPS territorialmente competente per il finanziamento è tenuta a monitorare e verificare il corretto pagamento del citato conguaglio contattando, se necessario, il

datore di lavoro esodante per fornirgli tutte le informazioni utili al versamento di quanto dovuto.

Dopo il pagamento del conguaglio sul "Portale Prestazioni esodo" viene modificato lo "stato" del conguaglio da "non pagato" a "pagato".

2.2 Piani di esodo garantiti con pagamento in "Unica Soluzione"

Per i piani di esodo garantiti con il pagamento in "Unica Soluzione" il conguaglio relativo alle riduzioni NASpl viene effettuato contestualmente al conguaglio in "Unica Soluzione" illustrato nel paragrafo 3 del messaggio n. 2952/2023.

I conguagli sono gestiti dal "Portale Prestazioni esodo" e richiesti ai datori di lavoro alla scadenza della prestazione dell'ultimo esodato presente in ciascun piano.

Alla scadenza della prestazione dell'ultimo esodato presente nel piano, e concluse le attività di verifica, nel "Portale Prestazioni esodo" - "Sezione Pagamenti" > "Archivio Conguagli" - viene pubblicato il conguaglio relativo a ciascun datore di lavoro interessato alla riduzione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.

Nella stessa sezione il datore di lavoro può verificare anche il conguaglio in modalità "Unica Soluzione" che comprende anche il conguaglio relativo alle riduzioni della NASpl. Le modalità operative di pubblicazione, esigibilità e pagamento del conguaglio sono indicate nel successivo paragrafo 3.

3. Gestione dei conguagli relativi alle prestazioni di esodo finanziate con la modalità di pagamento in "Unica Soluzione"

Con il messaggio n. 2952/2023 sono state illustrate le nuove modalità di gestione dei versamenti della provvista con pagamento in "Unica Soluzione" relativamente alle prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. isopensione), e all'indennità mensile erogata ai lavoratori posti in esodo a seguito di contratti di espansione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 (indennità d'espansione).

In particolare, come indicato nel paragrafo 3 del citato messaggio, per ogni piano finanziato con pagamento in "Unica Soluzione", il "Portale Prestazioni esodo" espone gli importi di quanto versato anticipatamente dal datore di lavoro a garanzia delle prestazioni e quanto effettivamente erogato nel corso dell'esodo. Infatti, l'importo pagato a titolo di prestazione viene decurtato - tempo per tempo - delle somme erogate mensilmente ai titolari delle prestazioni di esodo.

Alla scadenza della prestazione dell'ultimo esodato presente nel piano, il "Portale Prestazioni esodo" provvede al calcolo del conguaglio della prestazione confrontando quanto versato anticipatamente a titolo di garanzia e quanto effettivamente erogato. Successivamente alle attività di verifica e controllo, i datori di lavoro possono visualizzare nel "Portale Prestazioni esodo", il conguaglio con pagamento in "Unica Soluzione" accedendo alla "Sezione Pagamenti" > "Archivio Conguagli".

Ai fini della verifica, l'avvenuta pubblicazione del conguaglio viene comunicata tramite PEC al datore di lavoro esodante e alle caselle di posta elettronica dei referenti aziendali accreditati nel "Portale Prestazioni esodo".

Nel caso in cui il datore di lavoro non disponga più delle necessarie autorizzazioni di accesso al "Portale Prestazioni esodo", può chiedere una nuova autorizzazione trasmettendo il modello di abilitazione ai servizi telematici (mod.AA02) alla casella dedicata: PrestazioniAtipiche.DG@inps.it.

La medesima comunicazione viene inviata, per conoscenza, alla Struttura territoriale dell'INPS competente per la matricola aziendale che accentra il finanziamento.

A partire dal mese successivo alla pubblicazione del conguaglio tale importo è esigibile nel "Portale Prestazioni esodo".

Anche in questo caso vengono inviate le comunicazioni già previste in fase di pubblicazione.

Il conguaglio viene effettuato e gestito come provvista mensile e, in particolare, come variazione in aumento, in caso di conguaglio a debito per il datore di lavoro, o in diminuzione, in caso di conguaglio a credito per il datore di lavoro.

Se il conguaglio è a credito per il datore di lavoro e la provvista mensile pretesa non sia sufficiente a compensare l'intero conguaglio, l'importo residuo viene scomputato dalla provvista successiva.

Nel caso non sia presente alcuna provvista le Strutture INPS territorialmente competenti per il finanziamento devono provvedere al rimborso del credito con le modalità indicate nel successivo paragrafo 4.

Se il conguaglio è a debito per il datore di lavoro e non è presente alcuna provvista mensile i medesimi devono provvedere al pagamento dello stesso con le modalità indicate nel messaggio n. 2873/2020 e nel messaggio operativo n. 196/2021. La Struttura territoriale dell'INPS competente per il finanziamento è tenuta a monitorare e verificare il corretto pagamento del citato conguaglio e contattare, se necessario, il datore di lavoro esodante per fornirgli tutte le informazioni utili al versamento di quanto dovuto.

Successivamente al pagamento del conguaglio sul "Portale Prestazioni esodo" viene modificato lo "stato" del conguaglio da "non pagato" a "pagato".

4. Rimborso del conguaglio a credito per i datori di lavoro

Nel caso di conguaglio a credito per un datore di lavoro esodante che non abbia più una provvista mensile su cui effettuare la compensazione, è necessario rimborsare direttamente l'importo con una disposizione di pagamento.

Tale rimborso deve essere operato a cura dalla Struttura INPS territorialmente competente che accentra il finanziamento del datore di lavoro esodante.

Il rimborso al datore di lavoro dei conguagli a credito relativi alla riduzione di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 232/2016 (cfr. il precedente paragrafo 1), deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel messaggio operativo n. 2383/2021 in quanto trattasi di assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015.

In particolare, devono essere seguite le istruzioni operative e contabili indicate nel citato messaggio nell'ambito dei Fondi di solidarietà del personale del credito, del credito cooperativo e delle società del gruppo Ferrovie dello Stato.

Il rimborso al datore di lavoro delle somme e dei conguagli a credito riguardanti l'indennità di espansione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e le prestazioni di isopensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, deve, invece, essere effettuato con le modalità indicate nei successivi paragrafi 4.1 e 4.2.

Come già indicato nel messaggio operativo n. 2383/2021, prima di effettuare qualsiasi rimborso al datore di lavoro la Struttura territoriale deve darne notizia alla Direzione centrale Pensioni, tramite la casella PrestazioniAtipiche.DG@inps.it, al fine di monitorare e aggiornare lo stato del rimborso nel "Portale Prestazioni esodo".

4.1 Istruzione operative

Per procedere al pagamento di importi in favore dei datori di lavoro esodanti di cui all'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 (indennità d'espansione), e all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 (c.d. isopensione), la procedura "Pagamenti Vari" è stata implementata con una nuova collezione denominata "RPROVESODOnn" - Rimborso provvista non utilizzata per le prestazioni in favore dei datori di lavoro esodanti

Nella procedura "Pagamenti Vari" è necessario operare come di seguito riportato:

- **1.** Creare una collezione di pagamenti denominata "RPROVESODOnn" che sarà automaticamente inizializzata con i seguenti elementi:
 - Tipi pagamento selezionabili: bonifico su c/c
 - Campi "nomi/conti" impostati con le sigle: GPA10372 e GPA10393 Causale: RIMBORSO PROVISTA PER PRESTAZIONE DI ESODO;
- **2.** accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento per prelevare i dati anagrafici del datore di lavoro esodante.
I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con l'indirizzo che può essere modificato dall'operatore;
- **3.** acquisire nel campo "Codice 1" il codice di censimento del datore di lavoro esodante;
- **4.** acquisire il periodo di riferimento (campi "Periodo dal", "al");
- **5.** acquisire l'importo da rimborsare nel campo "Importo";
- **6.** indicare nel campo "Tipo Pagamento" la modalità di pagamento scelta;
- **7.** inserire nella sezione "Importi Vari" l'importo della provvista da rimborsare ai datori di lavoro in corrispondenza del conto relativo al fondo interessato:
 - GPA10372 - per il rimborso di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter della legge n. 92 del 2012 (c.d. isopensione)
 - GPA10393 - per il rimborso di cui all'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (indennità d'espansione);
- **8.** eseguire la quadratura della collezione e la successiva elaborazione per produrre il file contenente il riepilogo delle pratiche inserite e l'IP6bis da trasmettere all'ufficio ragioneria della Struttura territoriale.

4.2 Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili dei rimborsi relativi ai contributi straordinari versati in eccedenza da parte dei datori di lavoro, a copertura degli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà, si confermano le istruzioni e i conti istituiti con il messaggio operativo n. 2383/2021.

Relativamente al rimborso dell'eccedenza di provvista da parte dei datori di lavoro con piano di esodo, come illustrato nei paragrafi precedenti del presente messaggio, le Strutture territoriali devono provvedere ai pagamenti mediante la collezione definita "RPROVESODOnn" utilizzando i conti in uso GPA10372 per il rimborso di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 (c.d. isopensione), e GPA10393 per il rimborso di cui all'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 (indennità d'espansione).

La registrazione della preacquisizione del mandato di pagamento attribuirà in sezione "DARE" i conti sopra indicati, in contropartita del conto acceso alla Tesoreria Provinciale. Si comunica che, a partite dal 1° gennaio 2024, la riscossione delle provviste è attribuita dalla procedura PRAT direttamente ai conti GPA10372 e GPA10393, in sostituzione dei conti GPA25772 e GPA25393 indicati nel messaggio n. 2952/2023.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it



lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

[Indice](#)